



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2023

Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette

ONOREVOLI SENATORI. - L'espressione « trofei di caccia » indica animali interi o parti di essi, come la testa, la pelle o qualsiasi altra parte del corpo, ottenuti durante battute di caccia organizzate e preparati per la conservazione, quali le teste imbalsamate da appendere al muro o le pelli da stendere sul pavimento, che il cacciatore detiene come souvenir ed espone per esibire il proprio successo nell'attività venatoria. La caccia al trofeo è un fenomeno tutt'altro che marginale anche per il nostro Paese. Sono numerosi i cacciatori italiani che si recano all'estero a tale fine, anche per cacciare esemplari appartenenti a specie protette: a titolo esemplificativo, negli otto anni dal 2014 al 2021, sono stati importati 442 trofei di caccia di 23 specie di mammiferi elencate nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), con una media di oltre 50 trofei all'anno.

Nell'ambito dell'Unione europea, in particolare, l'Italia è risultata uno dei due Paesi ad aver importato un trofeo di tigre, uno dei cinque Paesi ad aver importato un trofeo di rinoceronte nero, il quinto Paese importatore di trofei di elefanti africani (107 trofei) e il primo Paese importatore di trofei di ippopotamo (160 trofei). Tra le specie importate risultano anche il leone, il leopardo, il ghepardo, il giaguaro, l'orso polare e altre ancora.

Le richiamate attività di caccia al trofeo hanno luogo in una fase storica in cui il fenomeno della sparizione delle specie animali registra numeri senza precedenti, stimando un tasso di estinzione da 100 a 1.000 volte superiore al tasso di estinzione naturale o « di fondo », ovvero quello considerato fi-

siologico e costantemente presente nei vari ecosistemi.

Vista la natura competitiva di questa pratica, uno degli obiettivi dei cacciatori di trofei è quello di uccidere e collezionare animali che presentano determinate caratteristiche fisiche, come la criniera scura, le zanne lunghe, le corna sviluppate, che sono tipiche degli animali in età riproduttiva e nel pieno delle forze, che spesso svolgono le funzioni di guida e di protezione nel proprio gruppo sociale. Quando questi animali vengono a mancare, si possono produrre conseguenze estremamente negative per la mandria o per il branco e, a lungo termine, per la sopravvivenza stessa di intere popolazioni.

Inoltre, tale tipologia di caccia è diretta esclusivamente al divertimento e all'esibizione dei successi dei cacciatori, pertanto viene praticata nella totale indifferenza verso le rilevanti sofferenze degli animali cacciati oltre che, contrariamente a quanto sostenuto dai cacciatori stessi, senza reali benefici per la conservazione delle specie o per le comunità locali, le quali percepiscono percentuali minime, stimate in misura pari al tre per cento, dei significativi costi sostenuti dai cacciatori pari a decine o addirittura a centinaia di migliaia di euro.

La caccia al trofeo risulta fortemente osteggiata dalla maggioranza della popolazione italiana, come emerge dai risultati di un sondaggio condotto dalla società londinese specializzata in ricerche di mercato Savanta ComRes, su incarico dell'organizzazione *Humane Society International - Europe*: l'86 per cento degli italiani intervistati, infatti, condanna la caccia al trofeo di qualsiasi animale selvatico, praticata in Italia, in Europa, in Africa o in altre parti del mondo.

Innanzitutto sulla base di una simile crescente sensibilità dimostrata dai cittadini, non solo italiani, sono già numerosi i paesi che hanno già introdotto o che stanno discutendo un divieto, anche a livello legislativo: ad esempio, a marzo 2023 la Camera dei comuni del Regno Unito ha espresso un primo voto favorevole a una proposta che punta a vietare l'importazione di trofei di caccia di animali appartenenti a circa 6.000 specie in pericolo di estinzione, inclusi elefanti, rinoceronti e leopardi. La proposta è ora all'esame della Camera dei Lord; sempre nel 2023, la Finlandia ha introdotto una nuova legge che proibisce l'importazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette (in particolare a tutte le specie dell'allegato A e a dodici specie dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) da Paesi extra-EU; nel 2022, il Parlamento federale del Belgio ha richiesto all'unanimità al Governo di sospendere, immediatamente, la concessione di permessi di importazione di trofei di animali appartenenti a specie protette; nuovamente nel 2022, il Ministro dell'Ambiente e del Clima della Polonia ha affermato di considerare l'introduzione di restrizioni all'importazione di trofei di caccia di animali appartenenti a tutte le specie elencate nell'Allegato A e ad alcune di quelle elencate nell'Allegato B del regolamento (CE) n. 338/97; ancora nel 2022, ad aprile, la Ministra dell'ambiente della Germania ha annunciato l'intenzione di restringere l'importazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette, mentre a dicembre 2022, il Ministro dell'Agricoltura ha deciso di porre fine alla partecipazione della Germania nell'*International Council for Game and Wildlife Conservation* (CIC - Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna), anche a causa delle critiche

mosse dal Consiglio ai divieti di importazione di trofei di caccia nei paesi europei; sempre nel 2022, l'Associazione parlamentare spagnola per la difesa dei diritti animali ha presentato una proposta di risoluzione per proibire l'importazione ed esportazione dei trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette; nel 2023, un disegno di legge teso a proibire l'importazione e l'esportazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette è stato presentato al Senato francese. La proposta andrebbe ad ampliare il bando attualmente in vigore, dato che dal 2015 la Francia ha vietato l'importazione di trofei di caccia di leoni; infine, già dal 2016 i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di trofei di animali appartenenti a oltre 200 specie.

Oltre a iniziative di singoli paesi, anche a livello di Unione europea l'attività della caccia ai trofei ha iniziato a essere posta seriamente in discussione: il Parlamento europeo ha infatti adottato, nel 2022, una risoluzione nella quale, tra l'altro, chiedeva alla Commissione e ai singoli Stati membri di adottare azioni immediate per vietare le importazioni di trofei di caccia appartenenti a specie protette dalla CITES. La risoluzione è stata adottata a larghissima maggioranza, con 549 voti a favore, 28 contrari e 50 astenuti. Il passaggio relativo alla richiesta di divieto per l'importazione di trofei di caccia è stato posto in una specifica votazione nominale, che ha ottenuto 455 voti a favore, 129 contrari e 43 astenuti.

Si ritiene, pertanto, necessario intervenire anche in Italia sulle norme che regolano il commercio di animali appartenenti a specie minacciate di estinzione, decretando un formale divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di tali animali verso e dall'Italia, al fine di meglio garantire la loro conservazione, la biodiversità e il benessere degli individui appartenenti a dette specie, favorendo una riduzione del numero di tali animali che vengono cacciati.

La presente proposta di legge introduce, di conseguenza, un articolo aggiuntivo alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, non-

ché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Più precisamente, il nuovo articolo introduce il divieto di importare, esportare o riesportare trofei di caccia di animali appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, e stabilisce le sanzioni applicabili in caso di violazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare le specie di fauna minacciate di estinzione, la biodiversità e il benessere degli individui appartenenti a dette specie, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 9 della Costituzione, dagli articoli 13, 191, 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'articolo XIV della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, nonché dagli articoli 8 e 11 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, favorendo una riduzione del numero di tali animali che vengono cacciati, tramite un generale divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge modifica la disciplina sanzionatoria di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, per rendere più efficace il contrasto dei reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, compreso il reato di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia.

Art. 2.

(Modifica della disciplina relativa al divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila »;

2) al comma 2, le parole: « si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da

uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila »;

c) all'articolo 3, le parole: « articoli 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2 e 3-ter »;

d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter. - 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

a) è grezzo, trasformato o lavorato;

b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste al-

l'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 è disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione ».